Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 9 gennaio 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 gennaio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 18 dicembre 1972, n. **864.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1972, n. 864.

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia:

a) Protocollo addizionale all'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia con allegati;

b) Protocollo finanziario;

c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, e atto finale con allegati;

d) Accordo interno relativo al protocollo finanziario.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 4.

All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i princìpi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — RUMOR — GONELLA — TAVIANI — VALSECCHI — MALAGODI — NATALI — FERRI — COPPO — MATTEOTTI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

Protocollo addizionale

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
e il Consiglio delle Comunità europee,
da una parte,

Il Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,

Considerando che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia prevede una fase transitoria della Associazione dopo la fase preparatoria,

Constatando che la fase preparatoria ha contribuito, in larga misura e in conformità degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, al rinforzamento tra la Comunità Economica Europea e la Turchia delle relazioni economiche in generale e alla espansione degli scambi commerciali in particolare,

Ritenendo che esistono le condizioni per passare alla fase transitoria,

Decisi a definire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni relative alle condizioni, alle modalità e ai ritmi di realizzazione di detta fase transitoria,

Considerando che nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati, l'attuazione progressiva di una unione doganale fra la Turchia e la Comunità nonché il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento della Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:
S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:
S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:
S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
S.E. J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;

Il Consiglio delle comunità europee:
S.E. Walter SCHEEL,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;
S.E. Franco Maria MALFATTI,
Presidente della Commissione delle Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica di Turchia:
S.E. Ihsan Sabri CAGLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti allegate all'Accordo di Associazione:

Articolo 1

Con il presente Protocollo sono stabilite le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Articolo 2

1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:

a) alle merci prodotte nella Comunità o in Turchia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o in Turchia;

b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o in Turchia.

2. Sono considerati in libera pratica nella Comunità o in Turchia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute nella Comunità o in Turchia le formalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

3. Le merci importate da paesi terzi nella Comunità o in Turchia con un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono ivi considerarsi in libera pratica quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente. Tuttavia il Consiglio di Associazione può apportare deroghe a tale norma alle condizioni che esso determina.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo alle merci esportate dalla Comunità o dalla Turchia a partire dalla data della firma del presente Protocollo.

Articolo 3

1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunità o in Turchia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni è tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, è in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci in questione nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalità di riscossione del prelievo di compensazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti prima del 1° luglio 1968, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.

2. Tuttavia, il prelievo di compensazione non viene riscosso all'atto dell'esportazione dalla Comunità o dalla Turchia delle merci ottenute alle condizioni di cui al presente articolo, fino a quando per la maggioranza delle merci importate nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 %, tenendo conto dei vari ritmi di riduzione tariffaria fissati dal presente Protocollo.

Articolo 4

Il Consiglio di Associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra li Stati membri.

Articolo 5

1. Ciascuna Parte Contraente la quale ritenga che delle disparità derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonché di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficoltà economiche nel suo territorio può adire il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza raccomanda i metodi atti ad evitare i danni che possono derivarne.

2. Se si manifestano deviazioni di traffico o difficoltà economiche e la Parte interessata ritiene necessaria una azione immediata, può prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole senza indugio al Consiglio di Associazione, il quale può decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle.

3. Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e in particolare lo sviluppo normale degli scambi.

Articolo 6

Nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti procedono nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei ravvicinamenti già operati dagli Stati membri della Comunità.

CAPITOLO I

UNIONE DOGANALE

Sezione I

ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA LA COMUNITA' E LA TURCHIA

Articolo 7

1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione ed all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Tuttavia il Consiglio di Associazione può autorizzare le Parti Contraenti ad introdurre nuovi dazi doganali all'esportazione o tasse di effetto equivalente, se ciò risulta necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Articolo 8

I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la Comunità e la Turchia, sono progressivamente aboliti alle condizioni stabilite negli articoli da 9 a 11.

Articolo 9

All'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni in provenienza dalla Turchia.

Articolo 10

1. Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Turchia deve operare le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi della Comunità alla data della firma del presente Protocollo.

2. Il ritmo delle riduzioni che la Turchia deve operare è determinato come segue: la prima riduzione è effettuata alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo. La seconda e la terza riduzione si operano rispettivamente tre anni e cinque anni più tardi. La quarta riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno in modo che l'ultima riduzione intervenga alla fine del periodo transitorio.

3. Ciascuna riduzione è effettuata diminuendo del 10 % il dazio di base di ciascun prodotto.

Articolo 11

In deroga all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la Turchia abolisce progressivamente i dazi di base nei confronti della Comunità durante un periodo di ventidue anni per i prodotti che figurano all'Allegato n. 3, secondo il seguente ritmo: una riduzione del 5 % di ciascun dazio è effettuata alla data d'entrata in vigore del presente Protocollo. Tre altre riduzioni del 5 % si operano rispettivamente tre anni, sei anni e dieci anni più tardi.

Altre otto riduzioni del 10 % ciascuna sono effettuate rispettivamente dodici, tredici, quindici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 12

1. Al fine di proteggere lo sviluppo di una nuova industria di trasformazione non esistente in Turchia alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo o di assicurare l'espansione, prevista nel piano di sviluppo turco in corso di applicazione al momento considerato, di un'industria di trasformazione esistente, la Turchia può, durante i primi otto anni della fase transitoria, apportare all'Allegato n. 3 le necessarie modifiche a condizione:

— che il complesso di tali modifiche non si riferisca ad un valore di importazione, calcolato sulla base delle cifre del 1967, superiore al 10 % delle importazioni in provenienza dalla Comunità nel corso dello stesso anno;

— che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità dell'insieme dei prodotti riportati nell'Allegato n. 3, calcolato sempre sulla base delle cifre del 1967, non sia aumentato.

I prodotti aggiunti all'Allegato n. 3 possono essere sottoposti immediatamente ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 11. Quelli che ne sono tolti sono immediatamente sottoposti ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 10.

2. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa prevede di adottare in virtù delle disposizioni che precedono.

3. Allo stesso scopo contemplato al paragrafo 1 e nei limiti del 10 % delle importazioni in provenienza dalla Comunità durante il 1967, il Consiglio di Associazione può autorizzare la Turchia, durante la fase transitoria, a ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione per i prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 10.

Per ciascuna delle voci a cui si riferiscono, queste misure tariffarie non possono portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunità ad un livello superiore al 25 % ad valorem.

4. Il Consiglio di Associazione può apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Articolo 13

1. A prescindere dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11, le Parti Contraenti possono sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte, la quale deve esserne informata, segnatamente — per quanto riguarda la Turchia — per facilitare l'importazione di taluni prodotti necessari per incoraggiarne lo sviluppo economico.

2. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a ridurre i propri dazi nei confronti dell'altra Parte, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli da 9

a 11, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine.

Articolo 14

Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo più rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e 11, lo stesso ritmo sarà applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunità.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.

2. Fin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità e la Turchia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.

3. La Turchia conserva la facoltà di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44.

4. Quando il Consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al più tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

In via provvisoria la Turchia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Sezione II

ADOZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DA PARTE DELLA TURCHIA

Articolo 17

L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalità, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente Protocollo.

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10.

2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente Protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 20 % all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.

Articolo 18

In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalità:

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente Protocollo non si discostano più del 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11.

2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del Protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 30 e del 20 % rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

Articolo 19

1. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 10 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformità degli articoli 17 e 18.

2. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 5 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune.

3. Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non può dar luogo ad un ricorso all'articolo 5 da parte della Turchia.

4. La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della Comunità una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo.

Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, tale acceleramento non può avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del Consiglio di Associazione.

5. Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all'articolo 16, paragrafo 4, primo

comma o che la Turchia può mantenere provvisoriamente, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, essa è dispensata dall'applicare le disposizioni degli articoli 17 e 18. Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di detti articoli.

Articolo 20

1. La Turchia ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previa autorizzazione del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi con i quali la Turchia è legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e delle misure adottate in esecuzione del medesimo.

2. Tale autorizzazione è considerata come data quando i contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente rispondono ai seguenti requisiti:

a) il valore totale di detti contingenti non supera annualmente il 10 % del valore medio delle importazioni turche provenienti dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche, dedotte le importazioni effettuate con le risorse di cui all'Allegato n. 4. L'ammontare del 10 % è diminuito dell'ammontare delle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate in franchigia da dazi doganali nel quadro dell'Allegato n. 4;

b) per ogni prodotto, il valore d'importazione previsto nel quadro dei contingenti tariffari non supera un terzo del valore medio delle importazioni turche di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche.

3. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende adottare in conformità del paragrafo 2.

Alla fine della fase transitoria, il Consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del paragrafo 2 debbano essere abolite o modificate.

4. In nessun caso il dazio di un contingente tariffario può essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Turchia alle importazioni provenienti dalla Comunità.

Capitolo II

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA LE PARTI CONTRAENTI

Articolo 21

Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 22

1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente.

2. Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, tale obbligo si applica, all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto al 35 % delle sue importazioni private in provenienza dalla Comunità durante il 1967. Questa percentuale è portata a 40, 45, 60 e 80 % rispettivamente tre, otto, tredici e diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

3. Sei mesi prima di ciascuna delle tre ultime scadenze, il Consiglio di Associazione esamina le conseguenze dell'aumento dell'aliquota di liberalizzazione sullo sviluppo economico della Turchia e, se del caso, decide, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico accelerato della Turchia, di rinviare la scadenza per un periodo di tempo che esso stesso fissa.

In mancanza di una decisione al riguardo, la scadenza è rinviata di un anno. La procedura d'esame è ripresa nuovamente sei mesi prima della scadenza di questo termine. Un secondo rinvio di un anno interviene se nuovamente il Consiglio di Associazione non prende una decisione.

Al termine di questo secondo periodo, la maggiorazione dell'aliquota di liberalizzazione è applicata dalla Turchia, salvo decisione contraria del Consiglio di Associazione.

4. L'elenco dei prodotti in provenienza dalla Comunità, la cui importazione è liberalizzata in Turchia, è notificato alla Comunità al momento della firma del presente Protocollo. Questo elenco è consolidato nei confronti della Comunità. Gli elenchi dei prodotti liberalizzati a ciascuna delle scadenze contemplate dal paragrafo 2, sono notificati alla Comunità e consolidati nei confronti della medesima.

5. La Turchia può ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati, ma non consolidati a norma del presente articolo, a condizione di aprire, a favore della Comunità, contingenti almeno pari al 75 % della media delle importazioni in provenienza dalla Comunità effettuate durante gli ultimi tre anni che precedono tale ripristino. Questi contingenti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4.

6. In nessun caso la Turchia applica alla Comunità un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Articolo 23

Le Parti Contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere più severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 24

La Comunità abolisce, all'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Turchia. Questa liberalizzazione viene consolidata nei confronti della Turchia.

Articolo 25

1. La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Comunità alle condizioni determinate nei paragrafi seguenti.

2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, sono aperti contingenti all'importazione a favore della Comunità per ciascuno dei prodotti non libe-

ralizzati in Turchia. Detti contingenti sono fissati in un ammontare pari alla media delle importazioni in provenienza dalla Comunità realizzate nel corso degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche, fatta deduzione delle importazioni realizzate:

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti di investimento;

b) senza concessione di divise;

c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri.

3. Quando per un prodotto non liberalizzato le importazioni provenienti dalla Comunità effettuate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, non raggiungono il 7 % delle importazioni totali di tale prodotto, un contingente pari al 7 % di tali importazioni è fissato un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Turchia aumenta il complesso dei contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno il 10 % del loro valore totale e di almeno il 5 % del valore del contingente relativo a ciascun prodotto. Ogni due anni, questi valori sono aumentati nelle stesse proporzioni rispetto al periodo precedente.

5. A decorrere dal tredicesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascun contingente è aumentato, ogni due anni, di almeno il 20 % rispetto al periodo precedente.

6. Quando per un prodotto non liberalizzato non è stata effettuata nessuna importazione in Turchia durante il primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le modalità d'apertura e d'ampliamento di un contingente sono fissate dal Consiglio di Associazione.

7. Quando il Consiglio di Associazione costata che nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state sensibilmente inferiori al contingente aperto, questo contingente non può essere preso in considerazione nel calcolo del valore complessivo dei contingenti. In tal caso, la Turchia abolisce il contingente di questo prodotto nei confronti della Comunità.

8. Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Turchia devono essere abolite al più tardi ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 26

1. Le Parti Contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il Consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della Comunità.

2. In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla Comunità, secondo i ritmi previsti dagli articoli 10 e 11.

Inoltre le cauzioni la cui percentuale è superiore al 140 % del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla Comunità, per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale è superiore al 120 % di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 27

1. Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

La Comunità e la Turchia aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunità e la Turchia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attività della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti.

In questo caso, la Parte interessata apre, a favore dell'altra Parte, un contingente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.

Articolo 28

La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunità, le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.

Articolo 29

Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Articolo 30

1. Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine di un periodo di ventidue anni, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità e i cittadini turchi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro o la Turchia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indiretta-

mente, le importazioni e le esportazioni tra la Comunità e la Turchia. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti.

3. Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli turchi di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità e la Turchia, sono fissati dal Consiglio di Associazione al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, le Parti Contraenti applicano ai prodotti che nell'altra Parte Contraente formano oggetto di un monopolio, un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato agli stessi prodotti del paese terzo più favorito.

4. Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

Capitolo III

PRODOTTI SOTTOPOSTI, ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA', AD UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA IN SEGUITO ALLA ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Articolo 31

Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli è applicabile ai prodotti sottoposti, al momento dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in seguito all'attuazione della politica agricola comune.

Capitolo IV

AGRICOLTURA

Articolo 32

Salvo contrarie disposizioni previste dagli articoli da 33 a 35, le norme del presente Protocollo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Articolo 33

1. Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattamento della propria politica agricola allo scopo di adottare, alla fine di tale periodo, le disposizioni della politica agricola comune la cui applicazione in Turchia è indispensabile per l'attuazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia.

2. Durante il periodo contemplato al paragrafo 1, la Comunità, all'atto dell'instaurazione o durante lo sviluppo ulteriore della propria politica agricola, tiene conto degli interessi della agricoltura turca. La Turchia comunica alla Comunità tutti gli elementi utili a questo scopo.

3. La Comunità comunica alla Turchia le proposte della Commissione relative all'instaurazione o allo sviluppo della politica agricola comune, nonché i pareri formulati e le decisioni prese in merito a queste proposte.

4. Il Consiglio di Associazione decide quali comunicazioni relative al settore agricolo devono essere trasmesse dalla Turchia alla Comunità.

5. Nel quadro del Consiglio di Associazione, possono aver luogo consultazioni sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 3 e sulle misure che la Turchia intende adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 34

1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all'articolo 33, paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente Protocollo.

3. Il Consiglio di Associazione può modificare la data di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19 paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunità e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalità sono determinate dal Consiglio di Associazione.

2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria è stabilito nell'Allegato n. 6.

3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente ogni due anni, il Consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due Parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso può decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione.

4. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.

TITOLO II

Circolazione delle persone e dei servizi

Capitolo I

I LAVORATORI

Articolo 36

La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodi-

cesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo.

Il Consiglio di Associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie.

Articolo 37

Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Articolo 38

Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il Consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno, per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro.

A tal fine il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Articolo 39

1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.

2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunità. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunità di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.

3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità.

4. Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità se essi prevedono un regime più favorevole ai cittadini turchi.

Articolo 40

Il Consiglio di Associazione può indirizzare raccomandazioni agli Stati membri ed alla Turchia per favorire lo scambio di giovani lavoratori ispirandosi alle misure risultanti dall'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunità.

CAPITOLO II

DIRITTO DI STABILIMENTO, SERVIZI E TRASPORTI

Articolo 41

1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

2. Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalità secondo le quali le Parti Contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalità per le diverse categorie di attività, tenendo conto delle disposizioni analoghe già adottate dalla Comunità in questi settori, nonché della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sarà accordata priorità alle attività che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Articolo 42

1. Il Consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalità che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità relative ai trasporti, e può, alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla Comunità in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

2. Ove la Comunità, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità, adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il Consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.

TITOLO III

Ravvicinamento delle politiche economiche

CAPITOLO I

CONCORRENZA, FISCALITA' E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 43

1. Il Consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le condizioni e modalità per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunità.

2. Durante la fase transitoria, si può considerare che la Turchia si trovi nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a*) del Trattato che istituisce la Comunità. A tale titolo, gli aiuti destinati a favorirne lo sviluppo economico sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'Associazione in quanto non alterino le condizioni degli scambi in una misura che sia contraria all'interesse comune delle Parti Contraenti.

Alla fine della fase transitoria il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Turchia a tale data, se sia necessario prorogare la disposizione di cui al comma precedente.

Articolo 44

1. Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.

Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne che siano tali da proteggere indirettamente altre produzioni.

Le Parti Contraenti eliminano, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni esistenti alla data della firma di detto Protocollo che siano contrarie alle norme di cui sopra.

2. Negli scambi tra la Comunità e la Turchia, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3. Quando l'imposta sulla cifra di affari sia riscossa in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata, possono essere fissate aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, per quanto riguarda le imposizioni interne applicate ai prodotti importati o i ristorni accordati ai prodotti esportati, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.

4. Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità nel settore considerato dal presente articolo.

Articolo 45

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, negli scambi tra la Comunità e la Turchia, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.

Articolo 46

Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà risultanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalità d'applicazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45.

Articolo 47

1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la Comunità e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

2. La Parte lesa può, dopo averne informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:

a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;

b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere.

Inoltre, quando l'interesse della Parte lesa richieda un'azione immediata, detta Parte può, dopo averne informato il Consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non può superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la Parte lesa avrà preso misure di protezione in virtù della lettera *b*) del comma precedente.

3. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il Consiglio di Associazione può, in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera *b*), il Consiglio di Associazione può raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione.

4. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Il Consiglio di Associazione può formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla Comunità in detto settore.

Articolo 48

Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Protocollo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione può raccomandare a ciascuna delle Parti Contraenti di prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

CAPITOLO II

POLITICA ECONOMICA

Articolo 49

Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le Parti Contraenti si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche.

In caso di necessità il Consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.

Articolo 50

1. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitali siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.

3. Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere più restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'Allegato III del Trattato che istituisce la Comunità.

4. Ove necessario, le Parti Contraenti si concertano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione e al presente articolo.

Articolo 51

Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla Comunità che possano contribuire al suo sviluppo economico.

Articolo 52

Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.

Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.

CAPITOLO III

POLITICA COMMERCIALE

Articolo 53

1. Le Parti Contraenti si concertano in sede di Consiglio di Associazione per assicurare, durante la fase transitoria, il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi, segnatamente nei settori contemplati dall'articolo 113, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità.

A questo scopo, ciascuna Parte Contraente, comunica su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.

Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Associazione, si procederà a consultazioni adeguate, in sede di Consiglio di Associazione, per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti.

2. Al termine della fase transitoria, le Parti Contraenti rafforzano, in sede di Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali allo scopo di attuare una politica commerciale fondata su principi uniformi.

Articolo 54

1. Ove la Comunità concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di Consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la Comunità e la Turchia.

2. Quando ciò risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla Comunità da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale.

Se tali misure non vengono prese, il Consiglio di Associazione può adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 55

In sede di Consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della « Cooperazione Regionale per lo Sviluppo (R.C.D.) ».

Il Consiglio di Associazione può all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 56

Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunità, avranno luogo, in sede di Consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunità e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 57

Le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazione ai contratti conclusi dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonché dalle imprese private alle quali siano stati concessi diritti speciali od esclusivi in modo da eliminare, alla fine di un periodo di ventidue anni, ogni discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini della Turchia stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti.

Il Consiglio di Associazione adotta le modalità e il ritmo di tali modificazioni ispirandosi alle soluzioni adottate all'interno della Comunità in questo settore.

Articolo 58

Nei settori coperti dal presente Protocollo:
— il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società;
— il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Turchia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società turche.

Articolo 59

Nei settori coperti dal presente Protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 60

1. Qualora in un settore dell'attività economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima può adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure, e le relative modalità di applicazione, sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione.

2. Qualora in un settore dell'attività economica della Comunità ovvero di uno o più Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilità finanziaria con l'estero di uno o più Stati membri, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure nonché le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione.

3. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficoltà manifestatesi.

4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Articolo 61

La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni particolari del presente Protocollo.

Articolo 62

Il presente Protocollo ed i suoi Allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Articolo 63

1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

3. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il Consiglio di Associazione può abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.

Articolo 64

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo addizionale.

FATTO a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Fur den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République Francaise,
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaşkani adina,
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGIL

ALLEGATO N 1

relativo al regime applicabile all'importazione, nella Comunità, di prodotti petroliferi in provenienza dalla Turchia

Articolo unico

1. In deroga alle disposizioni degli artt. 9 e da 21 a 30 del Protocollo addizionale, i prodotti di cui al seguente elenco, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali, nel limite di un contingente tariffario comunitario di volume annuo globale di 200 000 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:
	A. Oli *leggeri*
	III destinati ad altri usi
	B. Oli *medi*
	III destinati ad altri usi
	C. Oli *pesanti*
	I. Oli da gas
	c) destinati ad altri usi
	II. Oli combustibili:
	c) destinati ad altri usi
	III. Oli lubrificanti ed altri:
	c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare 7 del Capitolo 27 (*a*)
	d) destinati ad altri usi
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
	A. Propano e butano commerciali
	III. destinati ad altri usi
27.12	Vaselina
	A. greggia
	III. destinata ad altri usi
	B. altra
27.13	Paraffina cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:
	B. altri:
	I. *greggi:*
	c) destinati ad altri usi
	II. altri
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli *di petrolio o di minerali bituminosi:*
	C. altri

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2 La Comunità si riserva di modificare il regime definito dal paragrafo 1 nelle seguenti *eventualità*

— adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi in provenienza dagli Stati terzi e dai paesi associati;

— decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

— elaborazione di una politica energetica comune

In tali eventualità, la Comunità assicura alle importazioni di cui al paragrafo 1 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti dallo stesso paragrafo

3 Possono aver *luogo consultazioni nell'ambito del* Consiglio di Associazione sulle misure adottate in applicazione del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità, *entro un termine di tre anni, non* abbia adottato misure ai sensi del paragrafo 2, il Consiglio di Associazione potrà riesaminare il livello del contingente previsto al paragrafo 1.

5 Con riserva dei paragrafi 1 e 2 le disposizioni del Protocollo addizionale lasciano impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

ALLEGATO N 2

relativo al regime applicabile all'importazione, nella Comunità di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia

Articolo 1

1 In deroga all'articolo 9 del Protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25 % ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, nonchè quattro, otto e dodici anni dopo:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:
	ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano.

2 Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55.05 e 55.09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità opera, sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, una riduzione del 75 % dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1.000 tonnellate per la voce 55.09.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del Protocollo addizionale, la Comunità ha il diritto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Turchia dei prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
50.02	Seta greggia (non torta)

ALLEGATO N 3

Elenco dei prodotti sottoposti al ritmo di riduzione tariffaria previsto dall'articolo 11

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
— 90	Altri
15.09	Degras
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
— 10	Acidi grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:
— 10	Glicerina
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
— 90	Altri
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
25.32	Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate nè comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici;
ex 90	Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:
— 21	Coke e semi-coke di carbon fossile
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolfonico e clorosolforico:
— 10	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum:
— 30	Oleum

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
— 20	Solfuro di carbonio
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:
— 11	Idrossido di sodio chimicamente puro
— 12	Idrossido di sodio
28.20	Ossido e idrossido d'alluminio (allumina); corindoni artificiali
— 10	Ossido di alluminio
— 20	Idrossido di alluminio
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo
28.22	Ossidi di manganese
— 10	Biossido di manganese
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso e il minio arancione
28.30	Cloruri ed ossicloruri:
— 30	Ammonio, sali ammoniaci
28.32	Clorati e perclorati
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
— 20	Sodio
28.37	Solfiti e iposolfiti
28.38	Solfati e allumi; persolfati
— 31	Solfati di sodio
— 40	Solfati di alluminio
— 68	Solfati di ferro
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
— 11	Fosfati di sodio
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:
— 11	Bicarbonato di sodio
— 12	Percarbonato di sodio
— 13	Carbonato di sodio (calcinato)
— 14	Carbonato di sodio (cristallino)
— 42	Carbonato di calcio precipitato
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
— 10	Sodio
— 20	Potassio
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):
— 32	Cromato di sodio
— 33	Cromato di potassio
— 34	Cromato di piombo
— 35	Bicromato di sodio
— 36	Bicromato di potassio
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.)
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi
— 30	Tricloroetilene
— 40	Tetracloruro di carbonio
— 60	Percloroetilene
— 80	Clorofluorometani
— 90	Altri
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi (escluso il trinitrobutilmetaxilolo (muschioxilene) del n. 29 03 10)
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
— 10	Pentaeritrite
— 21	Alcole metilico puro
— 22	Alcole butilico
— 23	Alcoli propilico ed isopropilico
— 24	Alcoli stearico e cetilico
— 25	Sorbite e mannite
— 26	Glicolepropilenico
— 39	Altri
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
— 90	Altri
29.14	Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
— 21	Acido acetico (anidride)
— 22	Acido acetico (diverso dall'anidride)
— 30	Acido oleico
— 41	Acido formico
— 42	Acetato di sodio
— 43	Acetato di alluminio
— 46	Acetato di magnesio
— 47	Acetato di butile
— 48	Stearato d'etile
— 49	Altri

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
— 51	Ftalato di diottile
— 52	Ftalato di dibutile
— 53	Ftalato di dietile
— 54	Ftalato di dimetile
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
— 41	Acido citrico
— 53	Gluconato di calcio
— 54	Lattato di calcio
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti
29.33	Composti mercurio-organici
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
— 30	Furfurolo
— 59	Altri
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuato il saccarosio:
— 10	Glucosio
— 20	Lattosio
— 90	Altri
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:
	b) Altri:
— 41	Prima categoria
— 42	Seconda categoria
— 43	Terza categoria
32.03	Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale
	(esclusi l'indaco naturale del n. 32.05.10, i prodotti organici, sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » del n. 32.05.30 ed i prodotti dei tipi detti « agenti per sbianca ottica » fissabili su fibra del n. 32.05.40)
32.06	Lacche coloranti
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:
— 22	Litopone
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
	(esclusi i pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi del n. 32.09.22 e i fogli per l'impressione a caldo del n. 32.09.32)
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
— 19	Altri inchiostri da stampa
— 22	Inchiostri da scrivere concentrati
— 23	Inchiostri copiativi e ettografici
— 24	Inchiostri per penne a sfera
— 25	Inchiostri per duplicatori, per tamponi, per nastri di macchine da scrivere
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
34.01	Saponi, compresi i saponi medicinali
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04
35.06	Colle preparate non nominate nè comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:
— 20	Altri
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)
36.06	Fiammiferi
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate
	(esclusi gli altri del n. 38.03.90)

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
38.05	Tallol
38.12	Bczzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimeralizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)
	(esclusi gli altri del n. 39.01.19, i poliammidi e i superpoliammidi del n. 39.01.23 e altri del n. 39.01.29)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)
	— Prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni:
— 12	Acetato di polivinile
— 16	Derivati poliacrilici e polimetacrilici
— 17	Resine cumaronindeniche
— 19	Altri
	— Blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi e polveri (comprese le polveri da stampaggio), cascami e rottami di lavori:
— 22	Acetato di polivinile
— 26	Derivati poliacrilici e polimetacrilici
— 27	Resine cumaronindeniche
— 29	Altri
	— Altri:
— 32	Acetato di polivinile
— 39	Altri
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	— Prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni:
— 11	Collodi
	— Blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi e polveri (comprese le polveri da stampaggio), cascami e rottami di lavori:
— 22	Nitrato di cellulosa
— 23	Acetato di cellulosa

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
	— Altri:
— 31	Cellulosa rigenerata
— 32	Fibra vulcanizzata
— 34	Acetato di cellulosa
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):
	a) Gomma e lattici sintetici destinati alla fabbricazione e alla rigenerazione dei pneumatici e delle camere d'aria per veicoli di trasporto di qualsiasi specie:
— 12	Lattice sintetico
	b) Altri:
— 22	Lattice sintetico
— 23	Fatturato (factis)
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:
— 21	Gomma per cancellare
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale, (selle finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.) di qualsiasi materia
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini
43.01	Pelli da pellicceria gregge:
— 40	Caracul, astracan
— 90	Altre

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate
43.04	Pellicce artificiali anche confezionate
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature
44.15	Legno inpiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:
— 20	Legno impiallacciato e legno intarsiato o incrociato
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:
— 10	Forme, formini e tenditori per calzature
44.28	Altri lavori di legno
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
47.01	Paste per carta
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
	b) Carta contenente 70 % o più di pasta di legno di un peso per m² compreso tra 50 g inclusi e 55 g inclusi:
— 21	Carta da giornali
— 29	Altri
— 40	Carta per la stampa e la scrittura
— 50	Carta e cartoni Kraft
	f) Altri:
— 61	Carta d'imballaggio ordinario (di peso eguale o inferiore a 30 g incluso almeno per m²)
— 62	Carta d'imballaggio ordinario (di peso superiore a 30 g per m²)
— 63	Carta da sigarette
— 64	Carta assorbente
— 67	Cartone in rotoli destinato alla fabbricazione dei cartoncini da macchine per statistica
— 68	Cartoni
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
48.11	Carta da parati, lincrustra e vetrofanie
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato (esclusa la carta da filtri del n. 48.15.30)
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanza e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti, e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche *perforati o induriti*
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:
— 31	Cartoncini da macchine per statistiche
— 39	Altri
49.08	Decalcomanie di ogni sorta
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale, e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compres i blocchi di calendari da *sfogliare*
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
50.05	Filati di borra di seta (schappe) preparati per la vendita al minuto
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
51 01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:
	b) fino a 60 denari inclusi
	— *Filati sintetici*
— 23	A base vinilica
— 24	A base acrilica
— 25	A base polipropilenica
— 29	Altri
	— *Filati artificiali:*
— 31	Filato di viscosa (rayon)
— 32	Filato acetato
— 33	Filati artificiali a base proteica
— 39	Altri
	c) più di 60 denari
	— Filati sintetici
— 43	A base vinilica
— 44	A base acrilica
— 45	A base polipropilenica
— 49	Altri
	— Filati artificiali
— 51	Filato di viscosa
— 52	Filato acetato
— 53	Filati artificiali a base proteica
— 59	Altri
51 02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
51 03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:
	b) Altri:
— 21	Di fibre artificiali
— 22	Di fibre *sintetiche*
51 04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn 51.01 o 51.02)
	(esclusi i tessuti di fibre tessili sintetiche continue destinati alla fabbricazione di camere d'aria e di pneumatici per veicoli di trasporto di qualsiasi specie del n. 51.04.11)
54 05	Tessuti di lino o di ramiè
56 01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa
	(escluse le fibre sintetiche a base di poliammidi, del n 56 01 11, di poliesteri del n. 56.01.12 e di acrile del n. 56.01.14)

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
— 20	In fibre tessili artificiali
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
	(escluse le fibre ed i cascami di fibre sintetiche a base di poliammidi del n. 56.04.11, di poliesteri del n. 56.04.12 e di acrile del n. 56.04.14)
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
57.05	Filati di canapa
57.08	Filati di carta
57.09	Tessuti di canapa
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali
57.12	Tessuti di filati di carta
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti « Kélim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e simili, anche confezionati:
— 10	Fatti a macchina
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:
— 20	In seta naturale
— 40	In fibre sintetiche
— 50	In fibre artificiali
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:
— 20	In fibre sintetiche
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
61.07	Cravatte
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, *manicotti, maniche* di protezione, ecc.
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti
65.01	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, *manicotti* o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenute per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti
65.06	Altri cappelli, copricapi od acconciature, anche guarniti
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn 66.01 e 66.02
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07, nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
67.04	Parrucche, posticci, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le *retine* di capelli)
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia
68.04	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche *agglomerate*, di abrasivi *naturali* od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:
— 20	Altri
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre *materie, anche* tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:
— 90	Altri
68.07	Lane di lave, di scorie, di *roccia* ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli *delle voci nn* 68.12, 63.13 e *del* Capitolo 69
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti *simili* (pece di *petrolio*, di carbon fossile, ecc.)
68.11	Lavori di cemento, di *calcestruzzo*, o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di *amianto* e carbonato di magnesio e lavori di queste materie
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:
— 20	Mattoni cotti, in dolomite agglomerata o catrame
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o *da toletta, di porcellana*
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale
69.14	Altri lavori di materie ceramiche
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:
— 20	Vetri opacizzati, colorati, scanalati o striati
— 30	Altri
70.06	Vetro colato e laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato a cannello)
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:
— 11	Lana di vetro
— 20	Feltro in fibre di vetro

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
	(esclusi i diamanti utilizzati nell'industria del n. 71.02.10)
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
71.16	Minuterie di fantasia
73.02	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese del n. 73.02.21)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
— 90	Altri
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	— Barre laminate o estruse a caldo o fucinate:
	— Barre di sezione angolare:
ex 49	Altre (esclusi i prodotti di competenza della CECA)
	— Barre ottenute o rifinite a freddo:
— 51	Barre di sezione circolare
— 52	Barre di sezione angolare
— 59	Altre

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
73.17	Tubi di ghisa
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:
	— Tubi non rivestiti senza saldatura:
— 11	di diametro interno inferiore a 1 pollice
— 12	di diametro interno tra 1 incluso e 2,5 pollici esclusi
— 13	di diametro interno tra 2,5 inclusi e 6 pollici esclusi
— 14	di diametro interno pari o superiore a 6 pollici
	— Tubi rivestiti, senza saldatura:
— 31	di diametro interno inferiore a 1 pollice
— 32	di diametro interno tra 1 incluso e 2,5 pollici esclusi
— 33	di diametro interno tra 2,5 inclusi e 6 pollici esclusi
— 34	di diametro interno pari o superiore a 6 pollici
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità (escluse le trecce di ferro o di acciaio)
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio
73.28	Reti di un solo pezzo di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
— 11	Catene di trasmissione
— 91	Parti di catene e di catenelle
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.37	Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
— 10	Altri lavori di ghisa
ex 20	Altri lavori di ferro o acciaio (escluso l'acmonital)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:
— 10	Bulloni e dadi
— 20	Viti
74.19	Altri lavori di rame
75.06	Altri lavori di nichelio

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.07	Accessori per tubi, di alluminio, raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.)
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc. di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti
76.12	Cavi, corde, trecce e simili di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
76.16	Altri lavori di alluminio
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate
77.03	Altri lavori di magnesio
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato
82.02	Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
— 20	Lame da seghe a nastro
— 30	Lame da seghe circolari (comprese le frese-seghe)
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare:
— 20	Frese
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09
82.12	Forbici a due branche e loro lame
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):
— 10	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto, o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni
	(escluse le lampade per minatori del n 83.07.10)
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili, specchi metallici
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)
84.02	Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc); condensatori per macchine a vapore:
— 10	Economizzatori, preriscaldatori d'aria
— 20	Surriscaldatori, limitatori di surriscaldamento
— 30	Accumulatori di vapore e di calore
— 40	Altri
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
	(esclusi i motori per aerei del n. 84.06 11 e i motori del tipo fuoribordo per imbarcazioni del n 84.06 14)
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici idrauliche
	— Turbine idrauliche:
— 11	Turbine a cassette del tipo Pelton
— 12	Turbine a elica del tipo Francis

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
	(escluse le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore dei prezzi e di quantità del n. 84.10.11 e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore di quantità del n. 84.10.12)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
	(esclusi i gruppi di peso pari o inferiori a 100 kg del n. 84.12.10)
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
— 19	Altri bruciatori per l'alimentazione dei focolari
— 20	Focolari automatici
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n 85.11
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:
	a) *Pastorizzatori, sterilizzatori e loro parti e pezzi staccati*
— 11	Pastorizzatori
— 12	Sterilizzatori
— 15	Parti e pezzi staccati
	b) Altri:
ex 29	Altri (esclusi gli apparecchi per la produzione di deuterio e i suoi composti)
— 35	Parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:
— 30	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
	(esclusi i pesi delle bilance sensibili del n. 84.20.31)
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
	(esclusi gli estintori del n. 84.21.24)
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
	(esclusi i manipolatori meccanici costruiti per la manipolazione di sostanze radioattive del n. ex 84.22.90)
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:
— 10	Falciatrici
— 15	Mietitrici
— 20	Mietilegatrici
— 30	Trebbiatrici
— 35	Presse da paglia
— 40	Raccoglitrici e affastellatrici
— 45	Tosatrici da prato
	— Parti e pezzi staccati:
— 92	Delle trebbiatrici
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:
— 60	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della birra
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
	(esclusi le macchine e gli apparecchi per la filatura delle materie tessili artificiali o sintetiche sotto forma di fibre mediante i procedimenti di pressione e di polverizzazione del n. 84.36.10 e le macchine ed apparecchi per la battitura, la rottura, la sfilacciatura e la pulitura del n. 84.36.25)
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
	(esclusi le macchine e gli apparecchi per maglieria del n. 84.37.21 e i telai per tulli del n. 84.37.22)
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce numero 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
	(esclusi i pettini per telai per tessitura del n. 84.38.40 e i licci metallici del n. 84.38.60)
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:
— 10	Convertitori
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:
	— Parti e pezzi staccati:
— 91	Cilindri di laminatoi
— 99	Altri
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
	(esclusi i torni automatizzati del n. 84.45.11, le fresatrici del n. 84.45.20, le macchine per molare del n. 84.45.45 e trafilare del n. 84.45.85)
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
	(esclusi le macchine ed apparecchi per la tempera superficiale del n. 84.50 20)
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare macinare, mescolare le terre, le pietre i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
	b) Altri:
— 29	Altri
	c) Parti e pezzi staccati diversi
— 99	Altri
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo
	(escluse le macchine per la fabbricazione dei lavori in terra del n 84 59.10, e reattori nucleari del n. 84 59 20, le macchine per la fabbricazione delle sigarette e dei sigari del n. 84.59.32, le macchine ed apparecchi per imbobinare del n. 84 59.42, macchine ed apparecchi per fabbricare spazzole del n 84.59.43, e gli ingrassatori automatici di macchine a pompa del n. 84 59.45)
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
84.61	Oggetti di rubinetterie ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, *tini* ed altri recipienti simili
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); *bobine di reattanza* e bobine di autoinduzione
	(esclusi i generatori elettrici di più di 100 KVA del n 85 01 40)
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
	(esclusi i congiuntori-disgiuntori del n. 85 08 10 e candele del n. 85 08.20)
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
	(esclusi gli avvertitori sonori, sirene ed altri apparecchi elettrici di segnalazione acustica del n. 85.09.13)
85.11	Forni elettrici, industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare
	(esclusi i forni elettrici industriali o di laboratorio del n 85 11 11 e le varie parti e pezzi staccati del n 85.11.91)
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, *diverse da quelle del n. 85.24:*
— 20	Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo e per altri usi simili
— 30	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere
— 50	Apparecchi elettrotermici per usi domestici
— 91	Parti e pezzi staccati
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
— 43	Apparecchi di telecomunicazioni di lunga distanza, a corrente portante
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:
— 20	Altoparlanti
— 30	Amplificatori elettrici a bassa frequenza
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:
ex 91	Parti e pezzi staccati (escluse le antenne e parti e pezzi staccati per amplificatori, convertitori di frequenza ed altre apparecchiature ed accessori per antenne)

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione
	(esclusi gli interruttori di sicurezza del n. 85.19.15, gli scaricatori del n. 85.19.16 e i quadri di comando o di distribuzione del n. 85.19.30)
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccato od ossidati anodicamente), munito o non di pezzi di congiunzione
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:
— 10	Spazzole per macchine ed apparecchi elettrici
— 26	Resistenze riscaldanti per apparecchi di riscaldamento
— 29	Altri
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci
	(esclusi gli autoveicoli per il trasporto di persone del n. 87.02.11)
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:
— 10	Autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna
— 20	Annaffiatrici
— 30	Spazzaneve automobili
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore:
— 10	Velocipedi a due ruote
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:
— 91	Parti e pezzi staccati e accessori dei veicoli compresi nella voce n. 87.09
— 92	Parti e pezzi staccati e accessori dei veicoli compresi nella voce n. 87.10
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo
89.02	Rimorchiatori
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:
— 40	Strumenti ed apparecchi di meteorologia
— 91	Parti e pezzi staccati degli strumenti ed apparecchi di meteorologia
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:
— 10	Voltametri, potenziometri, elettrometro
— 20	Amperometri, galvanometri
— 30	Wattmetri

N. della tariffa doganale turca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico
	(esclusi i *fonografi del n.* 92.11.10)
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92 11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc , preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92 11:
— 40	Lettori di suono magnetico
— 90	Altri
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93 02 e 93 03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n 93 01 (compresi le parti di legno dei *fucili* e *gli sbozzi di canne* per armi da fuoco):
— 93	Parti e pezzi staccati di fucili da caccia
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le *pallottole*, i *pallettoni*, i pallini da caccia e le borre per cartucce:
— 21	Proiettili e munizioni per fucili da caccia
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma e di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori)
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori)
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori)
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori)
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:
— 22	Spazzole per toeletta e per vestiti
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
— 90	Altri
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a *motore, per pubblici esercizi*, i *tennis* da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti e non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc)
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97 04
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
	(esclusi gli ami del n. 97.07.10)
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed *altre attrazioni da fiera*, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi

ALLEGATO N 4

relativo all'utilizzazione
delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia

Le Parti Contraenti,
desiderose di non ostacolare l'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia,
Hanno convenuto quanto segue

1 Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione o del Protocollo addizionale ostacolino l'utilizzazione da parte della Turchia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della sua economia, la Turchia, previa notifica al Consiglio di Associazione, ha la facoltà:

a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'art 20, paragrafo 4 del Protocollo addizionale, per l'importazione delle merci il cui acquisto è finanziato con le risorse suddette;

b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni previsti dal titolo III della « Public Law 480 » degli Stati Uniti o effettuati nel quadro di un programma di aiuto alimentare;

c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti originari dei paesi che forniscono risorse speciali di assistenza, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie di questi paesi e nel caso in cui disposizioni legislative turche o dei paesi in questione rendano necessario il ricorso a pubblica gara.

2 I prodotti importati in Turchia con il beneficio del presente allegato non possono essere riesportati verso la Comunità, nè allo stato naturale, nè dopo lavorazione o trasformazione

3 Le disposizioni del presente Allegato non devono ostacolare il buon funzionamento della Associazione.

4 Alla fine della fase transitoria, il Consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del presente Allegato debbano essere mantenute.
Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 dl presente Allegato o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficoltà per tale utilizzazione, il Consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate

---

ALLEGATO N. 5

relativo al commercio interno tedesco
e ai problemi connessi

Le Parti Contraenti,
Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,
Hanno convenuto quanto segue

1 Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non è applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione e del Protocollo addizionale non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania

2. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non è applicabile

---

ALLEGATO N 6

relativo al regime applicabile
ai prodotti agricoli

Articolo 1

Il regime previsto all'articolo 35, paragrafo 2 del Protocollo addizionale è definito negli articoli seguenti

CAPITOLO 1

REGIME PREFERENZIALE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITA'

Articolo 2

I prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	E. Bietole da costa e cardi
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:
	ex III. altri:
	— Fave:
	— dal 1° luglio al 30 aprile
	N. Olive:
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (*a*)
	O. Capperi
	S. Peperoni dolci (Capsicum grossum)
	ex T. altri:
	— Prezzemolo

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
	A. Olive
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (*a*)
	B. Capperi
08.03	Fichi, freschi o secchi
	A. Freschi
08.04	Uve fresche o secche
	A Fresche
	I. da tavola
	ex a) dal 1° novembre al 14 luglio:
	— dal 1° dicembre al 31 dicembre
	— dal 18 giugno al 14 luglio:
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre
	— dal 15 luglio al 17 luglio
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n 08 01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	D. Pistacchi
	E. Noci di Pécan
	ex F. altre:
	— Semi di pinoli
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche
	C. Cotogne
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n 08 01 al n 08 05 incluso):
	A Albicocche
	B Pesche, comprese le pesche noci
	D Mele e pere
	E Papaie
	F Macedonie
	I. non contenenti prugne
	G altre

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:
	ex B. altri:
	— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza zucchero, esclusi i cetriolini
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:
	F. Capperi e olive
	ex H. altri, escluse le carote e i miscugli (1)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura anche con aggiunta di zuccheri:
	C. altre:
	ex III. non nominate:
	— Puree di fichi
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate

(1) Tale voce comprende tra l'altro i ceci tostati (leblebis).

Articolo 3

I *prodotti seguenti, originari della Turchia*, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.04	Uve, fresche o secche:
	B. secche:
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno

Articolo 4

1 I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 08.02 A	Arance fresche

2 I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 08.02 B	Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi; clementine, tangerini, e altri ibridi similari di agrumi, freschi
ex 08.02 C	Limoni freschi

3 Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunità i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adattamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 1.000 chilogrammi.

4. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata.

5. Le disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento n 23 restano applicabili.

6. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di Associazione al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi.

Articolo 5

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 3 % *ad valorem*. Tale dazio è ridotto a 2 % un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1 % due anni dopo tale data Esso viene soppresso alla fine del terzo anno

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.03	Fichi freschi o secchi: ex B. secchi: — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno

Articolo 6

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 2,5 % *ad valorem*, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 18.700 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ex F. altre: — Nocciole

Articolo 7

1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinchè il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi

2 Inoltre e a condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi, l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata.

Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo

3 Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione

Articolo 8

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Articolo 9

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 25 % dei dazi della tariffa doganale comune. Tali dazi sono ridotti al 10 % dei dazi della tariffa doganale comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	A. Cavalli:
	I. riproduttori di razza pura (*a*)
	III. altri
	B. Asini
	C. Muli e bardotti
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:
	A. delle specie domestiche
	I. riproduttori di razza pura (*a*)
	B. altri
01.03	Animali vivi della specie suina
	A. delle specie domestiche
	I. riproduttori di razza pura (*a*)
	B. altri

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. *01.01* al n. *01.04* incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	ex I. delle specie asinina e mulesca
	II. della specie bovina:
	b) altre
	III. della specie suina:
	b) altre
	ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica
	B. Frattaglie:
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (*a*)
	II. altre:
	a) delle specie equina, asinina e mulesca
	ex d) non nominate, escluse le frattaglie della specie ovina domestica
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate
	C. altre:
	ex II. non nominate, escluse le carni e le frattaglie della specie ovina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate
	II. altre uova
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:
	II. altri (*a*)
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3 non atti all'alimentazione umana
	ex B. altri:
	— Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del Capitolo 1 e non atti alla alimentazione umana
ex 07.05	Legumi da granelle, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli destinati alla semina

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
	A. Datteri
	D. Avocadi
	E. Noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio):
	I. Polpa disidratata di noci di cocco
	II. altre
	F. Noci del Brasile
	G. altri
ex capitolo 9	Tè e spezie, escluso il mate (n. 09.03)
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
11.08	Amidi e fecole; inulina:
	B. Inulina
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
ex 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio escluse le farine da foraggio verdi disidratate
ex 15.02	Sevi della specie caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, esclusi quelli contenenti carni o frattaglie delle specie suina, bovina od ovina
16.03	Estratti e sughi di carne
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:
	A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:
	B. di legumi
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	ex A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta, esclusa la vinaccia
	B. altri
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di balena
	C. non nominati

Articolo 10

Sin dall'attuazione della politica comune della pesca la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilità d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio

Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilità.

Articolo 11

Il Consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia.

Articolo 12

La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinchè il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
10.01	Frumento, compreso quello segalato:
	B. Frumento duro
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:
	ex D. altri:
	— Scagliola

Articolo 13

1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 10.02 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunità, una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

2 Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Articolo 14

Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, la Comunità adotta tutte le misure necessarie affinchè sia ridotto progressivamente conformemente al ritmo previsto dall'articolo 9 del presente Allegato, l'elemento fisso riscosso al momento dell'importazione nella Comunità delle seguenti merci originarie della Turchia:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
19.01	Estratto di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi, dietetici e di cucina a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao, in misura inferiore a 50 % n peso
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farine, di amido o di fecola o prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè II. altri B. Estratti II. altri
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati A. Lieviti naturali vivi II. Lieviti di panificazione
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite
ex 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati I. a base di sostanze amidacee

Articolo 15

Per i prodotti di cui al presente Allegato, la Comunità si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti.

Al momento della modifica di tale regime la Comunità concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente Allegato.

Articolo 16

Il Consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione del presente capitolo

CAPITOLO II

REGIME ALL'IMPORTAZIONE IN TURCHIA

Articolo 17

La Turchia concede alla Comunità, nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale che possa assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità.

Protocollo finanziario

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
e il Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

Il Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

Solleciti di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,
Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:

S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:

S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Passi:

S.E. J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;

Il Consiglio delle Comunità europee:

S.E. Walter SCHEEL,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S.E. Franco Maria MALFATTI,
Presidente della Commissione delle Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica di Turchia:

S.E. Ihsan Sabri CAGLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Nel quadro dell'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente Protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.

Articolo 2

1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che:

a) contribuiscono all'aumento della produttività dell'economia turca e in particolare mirano a dotare la Turchia di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito più elevato nonché di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura — pubblica o privata — della gestione;

b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;

c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore.

3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette:

a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati;

b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia.

4. Sarà riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Articolo 3

1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri della Comunità.

2. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 195 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sarà utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalità previste nel presente Protocollo.

3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il più regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere — entro limiti ragionevoli — un ammontare proporzionalmente più elevato.

4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtù del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalità o una parte dei versamenti.

Articolo 4

1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di questo ultimo.

2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunità hanno accesso, a parità di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente Protocollo.

Articolo 5

1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2. I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditività diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni. Il saggio d'interesse di tali prestiti non potrà essere inferiore al 2,5 % all'anno.

3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditività normale, il cui importo non può essere inferiore al 30 % dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:

a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca — nei limiti previsti al paragrafo 2 — in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;

b) saggio d'interesse che non potrà essere inferiore al 4,5 % all'anno.

4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati. La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonchè le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca.

5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammontare dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego è subordinato all'accordo della Banca.

Articolo 6

1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunità.

2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.

3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale ed in conformità delle finalità dell'Accordo di Associazione.

Articolo 7

Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.

Articolo 8

Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità.

Articolo 9

1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunità esaminerà la possibilità di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca Europea per gli Investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potrà raggiungere 25 milioni di unità di conto.

2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditività normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.

3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca Europea per gli Investimenti nonchè gli articoli 4, 7 e 8 del presente Protocollo.

Articolo 10

Un anno prima della scadenza del presente Protocollo, le Parti Contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Articolo 11

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Articolo 12

1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscrittori hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo finanziario.

FATTO a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République Française,
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates des Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaşkani adina,
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGIL

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,
da una parte, e

Il Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,

Considerando che gli Stati membri menzionati hanno concluso tra loro il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Considerando che hanno del pari concluso il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea il cui articolo 232 prevede che le disposizioni di tale Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri,

Prendendo in considerazione il fatto che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia non si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e la Turchia gli scambi di tali prodotti,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:
S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:
S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:
S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
S.E. J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica di Turchia:
S.E. Ihsan Sabri ÇAǦLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio provenienti dagli Stati membri e dalla Turchia, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente vigenti tra gli Stati membri e la Turchia, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, sono progressivamente soppressi alle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente Accordo.

Articolo 2

1. L'eliminazione degli ostacoli agli scambi sarà effettuata dagli Stati membri e dalla Turchia secondo un ritmo fissato di comune accordo dalle Parti Contraenti.

2. Le Parti Contraenti fissano inoltre le condizioni alle quali i prodotti di cui al presente Accordo beneficiano del regime preferenziale.

Articolo 3

Nei settori contemplati dal presente Accordo la Turchia non può fruire di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente a norma del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 4

Tra le Parti interessate si terranno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Articolo 5

Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio né i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.

Articolo 6

L'Allegato relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 7

1. Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 8

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta.

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. LUNS

Türkiye Cumhurbaşkani adina,

İhsan Sabri ÇAǦLAYANGIL

ALLEGATO

relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi

Le Parti Contraenti,

Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non è applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non è applicabile.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

del Presidente della Repubblica Federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

del Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventitrè novembre millenovecentosettanta, in occasione della firma

— del Protocollo addizionale, ai quali sono aggiunti sei allegati,

— del Protocollo finanziario, e

— dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbóne e dell'Acciaio, al quale è aggiunto un allegato

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti Contraenti relative al Protocollo addizionale qui di seguito elencate:

1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse,

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 paragrafo 2,

3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 paragrafo 1 e all'articolo 18 paragrafo 1,

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 paragrafo 4,

5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 paragrafo 2,

6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34,

7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6.

I plenipotenziari hanno del pari adottato le dichiarazioni interpretative seguenti:

— Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale,

— Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario.

Hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica Federale di Germania concernenti l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio qui di seguito menzionate:

1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,

2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino.

Tali dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre Harmel

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter Scheel

Pour le Président de la Republique Française,
Maurice Schumann

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Mario Pedini

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston Thorn

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. Luns

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés Européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

Walter Scheel
Franco Maria Malfatti

Türkiye Cumhurbaşkani adina,

İhsan Sabri Çağlayangil

Allegato

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE

1. *Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse.*

Le Parti Contraenti convengono che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente calcolati conformemente alle norme previste dal Protocollo addizionale sono applicati arrotondando al primo decimale.

2. *Dichiarazione comune relativa all'articolo* 12 *paragrafo* 2.

Le Parti Contraenti convengono che le merci giacenti in un deposito doganale o viaggianti per essere esportate, o che sono già state oggetto di un contratto di vendita definitivo al momento della notifica al Consiglio di Associazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 del Protocollo addizionale, saranno sottoposte ai dazi doganali applicabili prima dell'adozione delle misure prese dalla Turchia conformemente alle disposizioni dello stesso articolo.

3. *Dichiarazione comune relativa all'articolo* 17 *paragrafo* 1 *e all'articolo* 18 *paragrafo* 1.

Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 17, paragrafo 1 all'articolo 18, paragrafo 1 del Protocollo addizionale, sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati al momento dell'allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune.

4. *Dichiarazione comune relativa all'articolo* 25 *paragrafo* 4.

Le Parti Contraenti dichiarano che nel calcolo del valore totale dell'insieme dei contingenti che devono formare oggetto di un aumento periodico del 10 % in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del Protocollo addizionale non si deve tener conto del valore delle importazioni liberalizzate dalla Turchia durante i periodi contemplati nello stesso paragrafo.

5. *Dichiarazione comune relativa all'articolo* 27 *paragrafo* 2.

Le Parti Contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 2, del Protocollo addizionale si applicano anche ai metalli non ferrosi.

6. *Dichiarazione comune relativa all'articolo* 34.

Le Parti Contraenti convengono che i lavori con i quali dovranno essere preparate le constatazioni cui dovrà procedere il Consiglio di Associazione conformemente all'articolo 34 del Protocollo addizionale, potranno incominciare un anno prima della fine del periodo di ventidue anni.

7. *Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n.* 2 *e n.* 6.

Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6 sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati in ogni momento nei confronti delle Parti Contraenti al GATT.

DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE

Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 *del Protocollo addizionale.*

Resta inteso che le importazioni realizzate:

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti d'investimento;

b) senza concessione di divise;

c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri,

non potranno essere imputati all'ammontare dei contingenti aperti in favore della Comunità conformemente all'articolo 25 del Protocollo addizionale ed in ispecie ai paragrafi 4 e 5.

Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario.

Le Parti Contraenti dichiarano che:

1. Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. La parità della moneta di uno Stato membro della Comunità rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1, resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della Comunità non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio delle Comunità Europee esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTI L'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1. *Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.*

Devono esser considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.

2. *Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino.*

L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

Accordo interno relativo al Protocollo finanziario

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,

Considerando che è necessario definire le condizioni interne per l'applicazione di detto Protocollo finanziario,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

PRESTITI CONCESSI A CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 1

I prestiti previsti dall'articolo 3 del Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri.

Articolo 2

Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Articolo 3

Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato:

a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni,

oppure

b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con:

1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Articolo 4

L'importo di 195 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 3 del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:

— Belgio [14,5] milioni di unità di conto
— Repubblica Federale di Germania [65,2] milioni di unità di conto
— Francia [65,2] milioni di unità di conto
— Italia [35,7] milioni di unità di conto
— Lussemburgo [0,3] milioni di unità di conto
— Paesi Bassi [14,1] milioni di unità di conto

Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Articolo 5

Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unità di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non è tenuto a fornire contributi supplementari nè ad assumere altri oneri o rischi.

Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unità di conto. Tale impegno può in particolare assumere le forme seguenti:

a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*);

b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;

c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi;

d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.

Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera *b*), è necessario l'accordo preliminare dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Articolo 6

Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.

Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parità rispetto all'unità di conto in vigore alla

data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari.

I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati.

I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Articolo 8

Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unità di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale è fissato nell'articolo 3 del Protocollo finanziario.

Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è ritenuta non essere stata concessa.

I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità in vigore alla data del versamento tra l'unità di conto e la moneta versata.

I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile l'importo del prestito.

Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalità da convenire tra la Banca e ciascun Stato membro.

Articolo 9

Laddove non siano fissati nel Protocollo finanziario, i principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli Investimenti.

Il Consiglio dei Governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovrà seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Associazione.

Articolo 10

I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti:

Le domande di prestiti che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.

Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca — entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti — non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.

In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilità della domanda.

Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue riunioni.

Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione:

— Belgio [8]

— Repubblica Federale di Germania [33]

— Francia [33]

— Italia [18]

— Lussemburgo [1]

— Paesi Bassi [7]

CAPITOLO II

PRESTITI ORDINARI

Articolo 11

In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati membri si impegnano a rendersi garanti verso la Banca, rinunciando al beneficio della escussione, di tutti gli impegni finanziari e pecuniari derivanti per i suoi mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione dell'articolo 9 del Protocollo finanziario, nei limiti di un importo equivalente a 25 milioni di unità di conto.

Gli impegni derivanti dalle disposizioni del paragrafo precedente formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee

l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 13

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta

Pierre Harmel
Walter Scheel
Maurice Schumann
Mario Pedini
Gaston Thorn
J. M. A. H. Luns

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Medici

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

(3651004/5) - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.